Ofuse. PA-I-956-

IV.° CONGRESSO INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA

Bologna, 6-11 Aprile 1911

GIOVANNI VIDARI

I CONCETTI DI FINE E DI NORMA IN ETICA

48119/956

BIBLIOTECA DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
TORINO
83109

Estratto dalla **RIVISTA DI FILOSOFIA**
Organo della Società Filosofica Italiana

Anno III. — Fasc. II.

A. F. FORMÍGGINI
EDITORE IN MODENA

1911.

MODENA, G. Ferraguti e C., Tipografi, Via Servi, N. 5.

I concetti di fine e di norma in Etica.

1.

Come è ben noto, il concetto di « fine » ha sempre avuto e ha tuttora nelle dottrine morali e nelle trattazioni di etica una funzione importante, anzi fondamentale. Dato che l'etica si definisca come la scienza della volontà ne' suoi rapporti con l'oggetto, si è quasi sempre ritenuto, che un tale oggetto non possa esser pensato altrimenti che come il punto, il momento, lo stato a cui la volontà mira e in cui il suo conato termina e riposa. Vale a dire: si è quasi sempre ritenuto, che oggetto della volontà, di cui si voleva fare la scienza, non potesse essere altrimenti pensato che come il « *fine* » di essa; il quale poi, naturalmente, in quanto soddisfa la volontà e ne fa cessare il conato, veniva a essere identificato con il « *bene* ». Oggetto della volontà non può essere che il « fine » di essa, e il fine non può essere che il « bene ». Ecco due identità, che trasformavano e fissavano in nuova forma il concetto dell'etica: l'etica è la scienza del fine o del bene.

Siccome poi l'etica, come disciplina filosofica, non poteva sottrarsi al bisogno interiore ed essenziale di trovare il principio che raccogliesse sotto di sè e dominasse dall'alto tutto il vastissimo campo della vita morale, in cui i fini particolari sono fra di loro slegati e anche contrapposti, così accadde che l'oggetto dell'etica diventasse necessariamente e, direi, per definizione, il fine ultimo o supremo, o anche, per la posta identità, il bene ultimo o supremo. Il quale poi anche, per il puro fatto che era concepito come superiore a tutta la esperienza e indipendente da essa, diventava *ipso facto* il fine assoluto, il bene assoluto.

Nel che era implicita un'ultima affermazione: che, cioè, la supremazia del fine non avesse valore soltanto per rispetto ai fini della volontà umana, ma in genere per rispetto ai fini di qualsiasi volontà, e che del pari la sua assolutezza fosse tale non per rispetto alla realtà e alla esperienza umana, ma in genere per rispetto a tutta quanta la realtà e l'esperienza o reale o possibile; che, in altre parole, oggetto dell'etica fosse il fine supremo e assoluto della vita e del mondo.

Così per la logica interiore ai due concetti di « etica » come scienza filosofica, e di « fine », accadeva che quella, accogliendo questo in sè, ne allargasse immensamente la significazione e la portata, ed essa per sua parte assegnasse a sè un tema essenzialmente metafisico.

Si dirà, che tutto questo non è accaduto nell' etica empirica edonistica utilitaria positivistica. Ed è vero infatti che essa non parlò, ne poteva parlare di fine supremo o assoluto; ma non mancò di parlare di fine *unico* e *necessario*, e anzi, tutto il suo sforzo fu appunto diretto a mostrare che, in realtà, tutti i fini che la volontà umana si propone e può proporsi si riconducono poi o direttamente o indirettamente, o apertamente o nascostamente, o consciamente o inconsciamente, a un solo e necessario fine: il piacere. E appunto in questo sforzo di dimostrazione sta il carattere filosofico di ogni etica empiristica: non è possibile che la volontà umana, la quale poi è l' unica di cui abbiamo esperienza, si proponga altro fine che il piacere; il che altrimenti vuol dire: il fine ultimo, a cui necessariamente si riducono tutti i fini della volontà non è e non può essere nella realtà empirica, la quale è poi tutta la realtà, altro che la maggior quantità di piacere. Il concetto di fine ultimo o supremo non è, dunque, estraneo neppure all' etica positivistica.

Ma vediamo ormai, che senso hanno codeste divulgatissime espressioni di « fine ultimo o supremo » e di « fine assoluto ».

A proposito della prima è facile osservare, che il concetto di fine ultimo o racchiude una vacuità o suppone una contraddizione: racchiude una vacuità, perchè il fine, se è veramente tale, non può non essere sempre ultimo per rispetto alla volontà che se lo propone; e suppone una contraddizione, se implicitamente si ammetta che possa esservi un fine che non sia ultimo, perchè in tal caso esso non è più un fine ma un — mezzo —. Vi è in questo atteggiamento di pensiero un intreccio di due diversi punti di vista, sotto i quali si può considerare l' oggetto del volere: per un lato lo si mette in relazione col conato, e allora esso si presenta come fine; per un altro lo si mette in relazione con i momenti successivi dell' azione, e allora appare come un punto della serie, come un anello della catena; per un lato, si potrebbe anche dire, prevale la concezione volontariistica dell' oggetto, per un altro la concezione intellettualistica; per un lato l' oggetto del volere è pensato come fine, per un altro come mezzo, epperò anche come condizione. A ogni modo il concetto di fine ultimo, che una modesta riflessione dimostra facilmente oscuro e ambiguo, rivela un atteggiamento di pensiero fondamentalmente viziato.

E del pari l'altra espressione di « fine assoluto » presta il fianco alla critica. Se « assoluto » vuol dire « sciolto da ogni legame o rapporto », non si capisce come possa pensarsi un fine assoluto dal momento che il fine è, per definizione, pensabile soltanto in rapporto con la volontà. *Fine assoluto* non può voler dire altro che *fine in sè*, cioè fine senza rapporto alla volontà; cioè, quindi, non più « fine in sè » ma « cosa in sè », non più oggetto del Volere, ma del Pensiero: trapasso che non si può ammettere se non a patto che il Volere si identifichi o si sottintenda identificato col Pensiero, il Volere puro con la Ragion pura. A ogni modo, si vede anche qui come la concezione intellettualistica, o anzi, razionalistica intrecciandosi con quella volontariistica, quella che suggerisce l'idea di assoluto con questa che suggerisce l'idea di fine, si produca un concetto misto al pari del precedente, oscuro ed equivoco.

È evidente, adunque, che, per uscir d'imbarazzo, occorre determinar bene il valore e l'uso del concetto di « fine ». Non vi è dubbio che esso è un concetto di origine empirica: il desiderio e l'azione intenzionale sono i principali fatti di esperienza, che soli possono suggerire l'idea di « fine », e senza dei quali questa non sarebbe possibile. In realtà quello che l'esperienza comune ci presenta è il fatto come effetto della sua causa corrispondente, come ultimo termine, nella successione temporale, di una serie di momenti sintetizzati nel concetto della produzione causale: l'idea di fine, come termine, si genera, dunque, naturalmente per una speciale applicazione del concetto di causa alla esperienza. Quando poi l'effetto venga esperimentato come dipendente da una volontà e come anticipato da essa nella rappresentazione che è propria del desiderio e della intenzione, allora quello che prima era semplicemente *fine — effetto*, diventa *fine — proposito*, quello che, secondo una sottile distinzione della nostra lingua, è *la fine* diventa *il fine* (cfr. le espressioni avverbiali: alla fine, alla fin delle fini, e: al fine di, col fine di etc.); e questa seconda accezione essenzialmente volontariistica finisce con prevalere sulla prima, determinando e precisando meglio il senso e l'uso della parola.

Ma qui l'efficacia della esperienza si rivela ancora altrimenti. Siccome in realtà il conseguimento dell'oggetto desiderato o proposto al volere, cioè di ciò che è veramente la fine e il fine del processo, è, a sua volta, causa per un lato di cessazione del desiderio e della intenzione, e per un altro di soddisfazione evidentemente piacevole dello spirito operante, così ne viene che tra « fine » e « piacere » si istituisca una associazione fortissima, fondata sulla esperienza, e che arriva poi alla identificazione dei due ter-

mini. Scindere il piacere dal fine non si può, perchè il concetto di fine è, per la genesi sua, intimamente legato con quello di volontà empirica, epperò di bisogno, di desiderio, di aspirazione, di sforzo; onde non può separarsi dall' idea delle ripercussioni sentimentali piacevoli o non piacevoli, che il fine realmente conseguito o non potuto conseguire ha sul soggetto.

Dalle cose dette emergono due conseguenze importanti. La prima è che una definizione di « bene » fondata sul concetto di « fine » non può non essere essenzialmente edonistica. Bene è tutto ciò che è fine della volontà, nè si può, quando anche si tratti di bene supremo, concepirlo in modo indipendente dal volere, quale noi empiricamente conosciamo. La cosa fu ben vista da Kant che, come è noto, nel secondo capitolo della Ragion pratica, dimostrò chiaramente come il concetto del bene e del *gute* non si possa appoggiare su quello di fine, senza cadere nello stesso tempo nella identificazione del bene col gradevole, del *gute* col *wohl*. E quando lo stesso Kant, contrariamente all' indirizzo generale della sua etica, volle ricondurre in essa il concetto di fine, epperò anche di bene e di sommo bene, cioè del bene totale in sè raccogliente tutti i beni, non potè a meno di considerarne come elemento essenziale e costitutivo, o, anzi, come vero e unico contenuto di esso, il piacere inteso come permanente e totale, cioè come felicità.

La seconda conseguenza è che non si può parlare di altro fine fuorchè del *fine individuale*, e che, d' altro lato, se vuolsi parlare di *fine universale*, questo non può essere altro che la felicità. Siccome, infatti, il fine non può concepirsi che come effetto, nella rappresentazione anticipato, della volontà, esso deve necessariamente variare a seconda del volere, in rapporto al quale esiste; e per quanto ci possano essere dei voleri affini, epperò dei fini somiglianti, nè quella affinità nè questa somiglianza può mai arrivare, nel mondo empirico in cui il concetto di fine ha radice, fino alla identità.

D' altra parte che vuol dire « fine universale »? Il Croce, che pure collega intimamente il concetto di fine con quello di volontà, tanto da affermarne la identificazione, e che aggiunge per un lato che si vogliono « non già le cose, ma i cangiamenti delle cose », e per l' altro che « la vera e reale volizione e intenzione » è la volizione concreta, e che infine identifica la volizione con l' azione [1]), il Croce, che parrebbe non poter ammettere altro che fini particolari, parla poi chiaramente di « fini universali » come distinti dai « fini individuali », e incentra sopra questa distinzione tutta la teoria dei rapporti fra l' etica e l' economia [2]). Ma poi, quasi accor-

[1]) CROCE, *Filosofia della pratica* (Bari, Laterza 1909) pgg. 32, 34, 51, 52.
[2]) CROCE, *op. cit.*, 219.

gendosi egli stesso che il concetto di « fine universale », se non è contradditorio e impensabile, perchè lo si potrebbe intendere come « fine comune a tutti quanti gli individui » (nel che, però, non è superato il carattere empirico e individuale del fine), è per lo meno oscuro ed equivoco, lo sostituisce con quello puro e semplice di « universale », e dice appunto, ritornando sulla distinzione fra economia ed etica, che, laddove l'utilità è volizione dell'individuale, la moralità è volizione dell'universale; e più avanti, affermata la identificazione di « universale » con « formale », definisce l'universale come lo Spirito stesso, la Realtà, la Vita, la Libertà [1]). Con le quali espressioni si viene ad ammettere che l'universale, in quanto è forma, potrà stare col volere in uno speciale rapporto, che si tratterà di indagare, ma ad ogni modo non in quello, che è espresso dal « fine ». Onde appare impropria la definizione che lo stesso Croce dà in un altro punto del principio etico « come volontà avente per fine l'universale o lo Spirito ».

D'altra parte, se ci ostiniamo a voler accostare in un solo concetto i due elementi di — fine — e di — universale —, non possiamo a meno, come già ho accennato, di intendere il « *fine universale* » come « *fine comune a tutti quanti gli individui* », e questo non può essere altro che quel fatto o quello stato o quell'oggetto, che è per tutti quanti cagione di piacere, e che, appunto per questo, è da tutti quanti rappresentato preventivamente con desiderio: il fine comune non può essere che il comunemente desiderabile in quanto e perchè ugualmente piacevole. La qual cosa ha visto molto nettamente il Iuvalta, quando, volendo determinare quello che anch'egli erroneamente chiama « fine supremo », osserva che tale è quello « in cui ciascuno riconosca il carattere della massima desiderabilità per tutti; ossia un fine in cui tutti ripongano o la felicità.... o la condizione necessaria, e possibile per tutti, della felicità » [2]). A parte la contradditorietà fra i due concetti di « fine supremo » e di « condizione necessaria » del conseguimento del fine, i quali concetti evidentemente si escludono, mentre si vorrebbero far coincidere, certo è che il fine non può essere che il desiderabile o ciò che è rappresentato come causa di piacere, e il fine universale non può essere che l'ugualmente da tutti desiderabile, epperò ugualmente per tutti piacevole.

Possiamo, adunque, concludere che l'introduzione del concetto di « fine » in etica non può a meno di trarre seco queste con-

---

[1]) Croce, *op. cit.*, pg. 255, 297, 309 sgg.

[2]) Iuvalta, *Prolegomeni a una Morale distinta della Metafisica* (Pavia, Bizzoni 1901) pg. 44.

seguenze: la restrizione del concetto di « universale » o di « supremo » a quello empirico di « comune »; l'impronta e, anzi, il fondamento edonistico a tutta la dottrina morale.

Io pure ho accolto e conservato nella mia Etica [1]) il concetto tradizionale di fine supremo o assoluto, e ho definito con esso l'ufficio principale dell'etica, non tenendo conto, per ragioni esterne, degli equivoci logici, a cui esso dà luogo.

2.

Un altro concetto, che in questi ultimi anni si è andato largamente diffondendo negli studi di etica, col sottinteso proposito di arrivare a mettere in bando le tradizionali idee di legge e di imperativo, è quello di *norma* [2]).

I vantaggi che esso presenta in confronto del concetto di fine sono, a mio giudizio, principalmente due: 1.° che esso ha un carattere più evidentemente *formale*, perchè, pur non prescindendo dalla esperienza in cui la condotta si svolge e quindi dalla determinazione dei fini che la volontà si propone, si riferisce per essenza alla linea della condotta, epperò al carattere o all'impronta costante che essa presenta nella gran varietà dei casi e delle circostanze; 2.° che esso può del pari venir inteso in due sensi ugualmente importanti per l'etica, in un senso, intellettualistico, cioè come *criterio*, e in un senso volontaristico, cioè come *regola*. La norma infatti, se venga riferita al giudizio dell'intelletto, è il criterio stesso o il principio, secondo cui questo distingue e attribuisce agli oggetti suoi l'uno o l'altro predicato; se venga invece riferita all'opera della volontà, è la regola o il principio secondo cui questa sceglie i suoi fini o, meglio, i mezzi e le vie, per il conseguimento de' suoi fini. Ma se noi consideriamo più da vicino il concetto di « norma » ne' suoi rapporti con l'etica, ci imbattiamo in nuove difficoltà. Evidentemente l'etica, non può non definirsi anche in questo caso come la scienza della norma suprema e assoluta della condotta e della volontà. Ma può pensarsi una norma di tal natura? E dato che si possa pensare, con qual concetto, allora, essa coincide?

Bisogna partire, mi pare, dalla ovvia considerazione, che una norma si può e si deve poter trarre da qualunque fine che si metta intellettualmente in relazione con una volontà. A un uomo che, smarrito in una città per lui nuova, si proponga di recarsi alla stazione ferroviaria si può dare per norma quella, per esempio, di

---

[1]) VIDARI, *Etica*, 3.ª ed. (Milano 1911).

[2]) Cfr. WUNDT, *Ethik* [3] (Leipzig. Engelmann).

piegar sempre a destra, o di andar sempre diritto etc. A un nevrastenico che voglia riacquistar la salute si può dar per norma di astenersi dal lavoro cerebrale o di ripararsi in luoghi tranquilli. A un candidato politico che voglia riuscire nelle elezioni si può dar per norma di lisciare i suoi elettori e di prodigar loro grazie e favori... La norma è, dunque, una linea di condotta, un criterio di discriminazione, una regola della volontà, che in vario modo dipende dal fine proposto e dalla realtà empirica in cui il soggetto pensante e operante vive. Onde essa non riguarda necessariamente la costituzione interna della volontà, ma piuttosto il rapporto esterno di questa col suo fine, e deve variamente adattarsi e foggiarsi a seconda di tali rapporti esterni e della realtà empirica. Il concetto di norma è, dunque, il concetto di una qualunque regola di condotta, la quale assume un vario contenuto a seconda della esperienza, e a ogni modo riguarda sempre il rapporto esterno della volontà col suo fine.

Di qui deriva, che il concetto di norma ha una estensione vastissima, potendosi parlare tanto di norme esclusivamente individuali quanto di norme sociali, tanto di norme igieniche quanto di norme politiche, di norme economiche e di norme religiose. Ma se noi, indipendentemente dal contenuto della norma, epperò dal fine a cui essa è diretta o a cui serve, badiamo all' aspetto nuovo che il concetto di norma assume quando si specifica come norma sociale, vi scorgiamo subito delle note degne di particolare rilievo.

Anzitutto la norma sociale significa una linea di condotta o una *regola d' agire comune* agli individui di un gruppo: tali individui saranno da gruppo a gruppo diversi nella loro costituzione psicologica e nei fini che si proporranno, epperò nelle norme che accoglieranno, qui saranno preti, là militari, qui cortigiani, là accademici, ma in ogni caso il concetto di norma sociale è quello di « maniera d' agire comune a tutti gli individui del gruppo in relazione col fine o coi fini a loro parimenti comuni ».

In secondo luogo, — ed è questa una caratteristica molto più importante —, accade che nel concetto di norma sociale non si può scindere il pensiero della volontà di ciascun membro del gruppo da quello della volontà di ciascun altro, non si può pensare la maniera d' agire di ciascuno in vista del fine corrispondente senza pensare insieme la identica maniera d'agire di ciascun altro in vista del fine comune. Vi è, dunque, nel concetto della norma sociale la idea della dipendenza di ciascuna volontà da tutte le altre, epperò da una volontà comune o collettiva, che è poi la volontà del fine comune, e che, essendo in certo modo esteriore a tutte le singole volontà, le tiene a sè assoggettate. Questo carattere

poi fa sì, che il rapporto della volontà singola col suo fine, rapporto che viene espresso nel concetto generico di norma, si presenti come *imposto*, onde la norma sociale non è più soltanto una maniera costante d'agire in vista di un fine, ma è una vera regola imposta alle volontà individuali, un comando riguardante la loro condotta.

Ma con tutto questo non si altera ancora quello che abbiam detto un carattere essenziale del concetto di norma, cioè la esteriorità, rispetto al volere, del rapporto di questo con il fine. Voglio dire: tanto nel caso di norma individuale che in quello di norma sociale, tanto che si tratti di norme esclusive della volontà individuale o di norme comuni e alle singole volontà imposte da un volere collettivo, si tratta sempre di una norma esteriore alla volontà medesima, cioè di governare o dirigere o disciplinare la volontà in rapporto con qualche cosa che le è esteriore, il fine. E anzi questo carattere di esteriorità si intensifica, e oserei dire si raddoppia, nel caso della norma sociale, perchè, pur potendosi ritenere che ciascuna volontà accoglie la norma sociale come una sua norma individuale, pure è certo che alla esteriorità propria del rapporto fra la volontà e il suo fine si aggiunge quella propria del rapporto fra la volontà singola e la collettiva.

Orbene, dato tutto questo, come può pensarsi una norma suprema o assoluta o universale?

Suprema non può essere che una norma, la quale abbia logicamente sotto di sè e generi le norme tanto individuali che sociali, cioè contenga nella natura del fine a cui è rivolta la ragione delle norme derivate. Ma è questo logicamente possibile? Il fine supremo, a cui la norma suprema è, in ipotesi, ordinata, non può essere, secondo quanto abbiam detto, che il fine vero, rispetto al quale tutti i così detti fini non sono che mezzi; e un tal fine non può essere che il piacere o, quando lo si intende come piacere permanente e totale, la felicità. Ora, poichè la norma è una linea d'agire propria della volontà in rapporto col fine, ma correlativa alla esperienza in cui la volontà si muove, il concetto di norma suprema non è conciliabile con la varietà della esperienza e dei rapporti in cui può trovarsi con essa la volontà. Si capisce come vi possano essere norme individuali e norme sociali, perchè si tratta sempre di norme variabili con la esperienza e coi bisogni e le finalità degli individui e dei gruppi, ma non si capisce come si possa parlare di norma suprema, cioè fissa e immutabile, da cui tutte le altre abbiano a derivare in modo altrettanto fisso e immutabile. Il concetto stesso di felicità, come fine comune, non può dar luogo a quello di una norma suprema, ma a quello delle norme correlative ai diversi modi di intendere la felicità medesima.

Neppure è, a stretto rigore di logica, pensabile il concetto di norma universale. Se questa fosse possibile, dovrebbe essere, evidentemente, una norma sociale, cioè valida per tutti i membri del gruppo; ora, si può comprendere come il gruppo sociale diventi in idea sempre più numeroso fino ad abbracciare tutte quante le volontà individuali, e allora la norma universale non potrebbe essere che la norma comune in vista del fine comune; ma una norma universale nel vero senso filosofico dell' — universale — non è concepibile, se non superando il carattere di empiricità aderente, per essenza, all' idea di norma, e l' impronta di esteriorità, che è propria del rapporto fra la volontà e il fine.

Per ragioni analoghe si comprende come non si possa rettamente parlare di norma assoluta, che farebbe pensare una indipendenza della norma stessa dalla natura del fine e dal rapporto in cui questo trovasi con la volontà, indipendenza che è contraddittoria col concetto stesso, sopra analizzato, di norma.

Si può, adunque, ritenere che questa idea, oggi sì largamente usata in etica e da cui, anzi, questa scienza deriva quel carattere che, secondo il Wundt, serve a distinguere il gruppo delle scienze dette normative dalle esplicative, non è il più adatto a soddisfare quello che può ritenersi il compito essenziale dell' etica, cioè la determinazione del principio universale supremo e assoluto proprio della volontà.

Non bisogna però dimenticare quello che abbiamo detto in principio, cioè che la norma, in quanto si metta in relazione non già con l' intelletto, nel qual caso significa « criterio o principio di distinzione » ma con la volontà, è sinonimo di « regola », e che, quando ci si riferisca a norme comuni a una collettività d' individui, la regola implica una vera dipendenza della volontà di ciascuno dalla altrui. Ora, sta appunto in questi caratteri la ragione della applicabilità di questo concetto pur nell' etica, dove infatti, come in economia, in politica, in religione si può parlare di norme o regole della condotta. E l' etica può ben definirsi la scienza che studia le norme sociali accolte dalla coscienza come morali e le segue nel loro processo di formazione e ne indaga la comune essenza.

Ma nel far tutto questo l' etica stessa discopre nel fatto della moralità qualche cosa che il concetto di norma è inadeguato a esprimere. Essa scopre appunto che nella moralità quello che vi è di essenziale, e che le norme presuppongono ma non esprimono, è la *costituzione intima del volere* o la direzione fondamentale di esso o l' atteggiamento con cui il volere sta di fronte alla norma e al fine cui essa è ordinata e alla realtà in cui la condotta si svolge. Essa scopre inoltre che codesta direzione del volere, la quale è la

nota veramente costante che soggiace a tutte le norme o regole dette morali, implica bensì la dipendenza del volere medesimo, ma in una maniera ben diversa da come essa è intesa nel concetto comune di norma sociale, nel senso, cioè, di una *dipendenza intrinseca allo stesso volere* morale, connaturata con esso, espressione diretta della sua essenza. Non è più soltanto la regola della volontà in rapporto col suo fine e con la realtà in cui essa si svolge o si conduce (la condotta) quella che l'etica vuol esprimere, è bensì la regola della volontà, come principio informatore della sua costituzione; e non è più la dipendenza della volontà singola dalla volontà altrui o collettiva quello che nella norma si vuol includere, è bensì la dipendenza della volontà dal suo stesso principio costitutivo e informatore, è la stessa intima ed essenziale relazione della volontà col suo principio. Orbene, a esprimere tutto questo il concetto di norma non serve più; e l'unico che possa con efficacia e adeguatezza sostituirlo è quello di « *legge* ».

Questo concetto, considerato per ora soltanto nelle sue applicazioni alla pratica, implica già quello che ci è di buono e di accettabile nelle idee di « fine » e di « norma »; e per di più può darci quello che esse sono incapaci di offrire.

Anzitutto il concetto di legge può sostituire il « fine », in quanto può pensarsi come l'« oggetto » della volontà, salvochè, non essendo fornito dalla esperienza ma dato direttamente dalla ragione, non può riferirsi, come oggetto, che alla volontà pura, cioè alla costituzione interiore della volontà, non al rapporto di questa con la esperienza e alle forme che il volere nell'esperienza assume. D'altra parte la legge importa appunto quella dipendenza che è espressa dalla norma, salvochè, anche in questo caso, la legge suppone una dipendenza, non del volere da qualcosa che gli è estraneo e che può variare, ma dalla sua stessa natura, epperò una dipendenza immancabile e uniforme. In quanto la legge è pensata come « oggetto » della volontà sostituisce il « fine », in quanto è pensata come « regola » sostituisce la norma; ma nel primo caso non può esser riferita che alla volontà pura, nel secondo non può esprimere che una dipendenza interiore al volere.

Da tutto questo deriva che alla « legge » sola possano attribuirsi i predicati di « suprema assoluta universale ». In quanto è legge della volontà, interiore alla volontà e connaturata con essa, non può pensarsi nulla di superiore ad essa, nè può mancar di essere veramente universale, perchè, per definizione, si estende fin dove arriva il volere, nè può essere in modo alcuno relativa alla esperienza, alla realtà, al fine, perchè anteriore a tutto questo e a qualunque rapporto che possa sorgere fra tutto ciò e il volere. (*)

(*) ma non è assoluta perchè

Se, dunque, l' etica va in cerca di quel che v' è di essenziale nella moralità, cioè di ciò che nella condotta e nella volontà si approva come supremamente, universalmente e assolutamente valido, essa non potrà in modo legittimo far uso dei concetti di « fine » e di « norma », che per la loro stessa costruzione logica sono inadeguati alla soluzione del tema, ma soltanto dal concetto di « legge », che è per ogni riguardo adeguato, e che per di più esprime cioè che sembra essenziale dei due concetti criticati.

Qual sia poi o come si esprima la legge della volontà è problema che esorbita dai confini asssegnati alla presente modesta comunicazione; quello invece che mi par necessario di aggiungere a chiarimento del pensiero svolto è, che bisogna non confondere il concetto di legge, col concetto del procedimento per cui si arriva alla scoperta della legge e del suo contenuto.

Per questo riguardo si presentano due principali opinioni: secondo l' una, il procedimento per cui si può arrivare alla scoperta della legge morale non può essere che puro, essendochè la legge in nulla può ritrovarsi fuorchè nel volere puro; secondo l' altra opinione invece, pur ammettendosi che la legge è un principio interiore al puro volere, si deve poterne trovare la espressione o il riflesso nella stessa condotta empirica o nelle presentazioni storiche di essa o nelle interpretazioni a cui essa va soggetta.

In questo senso acquistano valore quei concetti di fine e di norma che prima abbiamo criticati, in quanto per essi noi possiamo raccogliere il ricco materiale della esperienza, sotto al quale corre, qual vena fecondatrice, la legge veramente suprema e universale della volontà, che lo studioso indaga e discopre.

Così accade che, se i due concetti di fine e di norma non possono avere nell' etica una importanza e una funzione *costitutiva*, hanno però una funzione *euristica*, che non può essere negata o trascurata.

Ma la illustrazione più ampia e completa di tale funzione e del modo come essa può esercitarsi mi trarrebbe molto più in là di quello che i limiti e il tema della presente comunicazione non mi permettano.